

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 1° marzo 2018, l'Amministratore Unico di Minimetrò S.p.a. dott. Sandro Angelo Paiano

premesse che

- è necessario provvedere alla designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Minimetrò S.p.a. secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012 e nella determinazione n. 1134 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 8 novembre 2017 recante *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;*

- la determinazione ANAC n. 1134 del 2017, con specifico riguardo alle società in controllo pubblico, precisa che *«anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall' art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza [...]; al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune [...];*

- quanto alla individuazione del RPCT, la determinazione ANAC n. 1134 del 2017 evidenzia come *«le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società [...]; nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo [...]; nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato»;*

- in ossequio alle previsioni contenute nell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, la determinazione ANAC n. 1134 del 2017 da un lato ribadisce che *«dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale»*,

dall'altro specifica che «inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 12 e 14, della legge n. 190 del 2012»;

rilevato che

- l'organigramma aziendale attuale contempla unicamente due dirigenti all'interno delle aree *Amministrazione e Finanza e Servizi*, i quali, essendo deputati allo svolgimento di compiti gestionali all'interno di aree potenzialmente a rischio corruttivo ed in considerazione del carico di lavoro e della rilevanza degli incumbenti cui ciascuno di essi è chiamato a far fronte, non possono essere designati RPCT;
- analoghe considerazioni valgono per i dipendenti titolari della qualifica di quadro, anch'essi titolari di prerogative gestionali all'interno di aree potenzialmente a rischio corruttivo, da ritenersi comunque incompatibili con l'espletamento delle prerogative di RPCT;
- la dipendente dott.ssa **Laura Rubini** operante all'interno dell'area *Amministrazione e Finanza* presenta le caratteristiche idonee a svolgere l'incarico di RPCT, essendosi peraltro occupata di allineare la società alle previsioni di legge in materia di trasparenza e accesso civico dal momento in cui l'obbligo di legge è stato esteso alla Società

delibera

di designare con decorrenza dal 1 marzo 2018 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Minimetrò S.p.a. la dott.ssa Laura Rubini affinché la stessa provveda all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto delle direttive fornite dall'ANAC, ed in particolare alla predisposizione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione di Minimetrò S.p.a. destinato a confluire in apposita sezione del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e, successivamente, a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano ed al suo aggiornamento.

Dal conferimento dell'incarico di RPCT non deriverà il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo in favore del soggetto designato.

Nel caso di commissione all'interno dell'azienda di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT verrà destituito dall'incarico e sarà chiamato a rispondere sul piano disciplinare mediante l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni, salvo che provi di avere predisposto - prima della commissione del fatto - il piano di

prevenzione della corruzione, di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT verrà destituito dall'incarico e sarà chiamato a rispondere sul piano disciplinare per omesso controllo mediante l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

L'Amministratore Unico
(Dott. Sandro Angelo Paiano)

